

N. 108/2022 PU

Concordato preventivo



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Luigi Pagliuca	Giudice Rel

ha emesso il seguente

Decreto

letto il ricorso depositato in data 3.4.23, come integrato e modificato dapprima in data 23.5.23 e da ultimo in data 12.6.23 e 29.6.23 (a seguito dei rilievi del GD in data 3.5.23 e del Collegio in data 26.5.23), con il quale – alla scadenza del termine ex art. 44 CCII assegnato dal Tribunale in data 9.12.22 e prorogato in data 27.1.23 - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

ritenuta la sussistenza della competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in Comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;

rilevato che la proposta e le condizioni del concordato sono state approvate dall'amministratrice unica dott.ssa A. Luraghi con delibera redatta da notaio in data 30.3.23 ed iscritta nel registro delle imprese, sicchè la domanda deve ritenersi approvata e presentata nel rispetto del disposto dall'art 120bis CCIII;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

letta l'attestazione ex art. 87, c. 3 CCII in data 31.3.23 (come integrata in data 22.5.23 e 29.6.23) della professionista dott.ssa Marina Cesari;

letta l'attestazione ex art. 84, c. 5, 6 e 7 in data 31.3.23 (come integrata in data 22.5.23 e 29.6.23) della professionista dott.ssa Paola Ida Galasso;

visti i pareri ex art 47 CCII dei Commissari in data 19.4.23 e in data 5.7.23;

rilevata la regolarità e completezza della documentazione allegata ai sensi dell'art. 39 CCII;

rilevato che la ricorrente svolge attività commerciale di costruzione e vendita, su commessa, di macchine transfer a tavola rotante per l'asportazione meccanica di truciolo di metalli e si trova quantomeno in condizione di crisi ai sensi dell'art. 2, lett. a) CCIII. Invero, come risulta dai bilanci e come illustrato anche nel ricorso e nell'attestazione della dott.ssa Cesari, negli ultimi anni – soprattutto a causa della riduzione della domanda durante il periodo di pandemia, dell'aumento dei costi per le materie prime e per l'energia, della perdita di valore della partecipazione detenuta in [] spa e del decesso nel settembre 2022 dell'amministratore unico e socio di riferimento (tramite la socia [], integralmente detenuta)

[] - la società ha registrato una considerevole contrazione dei ricavi, con chiusura degli esercizi a partire dall'anno 2020 in perdita e conservazione di un patrimonio netto positivo e disponibilità di liquidità per far fronte alle commesse solo grazie ai finanziamenti erogati e rinunciati da [] tramite la socia unica []. Inoltre, dai bilanci degli anni 2019/20 e 21 emerge il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui all'art. 2, lett. D) CCII, sicché la ricorrente non è certo qualificabile imprenditore minore e può perciò accedere alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che il piano concordatario posto a fondamento della proposta, prevede la continuità indiretta dell'attività di impresa da parte di un terzo. Ciò dapprima (e attualmente) da parte della newco Sistemi Transfer srl (partecipata al 100% dalla ricorrente) alla quale [] in data 23.11.22 (e con efficacia dal 1.12.22, data di presentazione del ricorso prenotativo ex art 44 CCII) ha affittato l'azienda sino al 30.11.23 (termine eventualmente prorogabile), al dichiarato scopo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa (e, quindi, il completamento delle commesse in corso di esecuzione) in attesa di reperire un'acquirente dell'azienda. Trattasi, quindi, di contratto di affitto d'azienda c.d. ponte strumentale rispetto al piano concordatario e destinato a cessare nel momento in cui verrà reperito un acquirente. Ed il piano prevede che tale acquirente – il quale proseguirà l'attività di impresa – sia immediatamente individuato durante la pendenza della procedura concordataria, ancor prima dell'omologa. In proposito va evidenziato che la ricorrente ha già ricevuto una proposta congiunta di acquisto dell'azienda e del magazzino da parte di AFT – Group spa (quanto all'azienda e al magazzino) e di Immobili Industriali srl (quanto all'immobile in cui l'attività viene esercitata) e, con provvedimento in data 19.6.23 è stata autorizzata dal Tribunale ad avviare procedura competitiva di vendita sulla base di tale offerta, ai sensi degli artt. 46/1 e 93, c. 3 e 3 CCII;

rilevato che, quanto alla provvista da mettere a disposizione dei creditori, il piano prevede due scenari. Il primo (c.d. Base) considera il valore dell'azienda in continuità quale stimato con apposita perizia elaborata dalla società specializzata Patringest (il tutto per un importo di euro 13.080.000,00). Il secondo (c.d. sensivity) assume invece valori di cessione dell'azienda più ridotti, per effetto della svalutazione di alcune poste, in ottica maggiormente prudentiale e conservativa (il tutto per un importo di euro 8.419.828,00).

Per azienda si intende, oltre al valore dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa ed al valore delle commesse, anche l'immobile di Minerbe in cui l'attività viene svolta ed il magazzino. In entrambi i casi, ai suddetti valori (base o sensitivity) vanno aggiunte le entrate ritraibili da altri elementi dell'attivo non compresi nell'azienda (canoni di affitto; crediti commerciali *ante* affitto di azienda da incassare; crediti tributari; altri crediti, liquidità), per un importo di euro 1.991.046,00. La provvista complessiva è quindi stimata in euro 15.071.046 nello scenario base ed in euro 10.410.874,00 nello scenario sensitivity. Inoltre, i fratelli [] hanno assunto l'impegno (subordinato solo all'omologa definitiva del concordato) di mettere a disposizione, a titolo di finanza terza a fondo perduto e senza diritto di regresso, un importo massimo di euro 600.000,00 da destinare al pagamento integrale del creditore previdenziale, nonché un ulteriore importo di euro 1.400.000,00 nel solo scenario sensitivity, per il caso in cui con le sole risorse della società (corrispettivo per la cessione a terzi dell'azienda + ricavato dalla liquidazione delle ulteriori poste attive) non dovesse risultare possibile conseguire i risultati prospettati in tale scenario. Il tutto con la precisazione che l'impegno vincolante di Riello spa nei confronti dei creditori viene assunto, appunto, rispetto al risultato prospettato nello scenario sensitivity.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che la proposta concordataria, nella sua versione definitiva prevede;

SENZA DIRITTO DI VOTO (stante il pagamento integrale ed entro 180 gg dall'omologa: vedi art. 109, c. 5 CCII)

- 1) il pagamento integrale delle **spese in prededuzione**, comprensive di spese di giustizia e di fondo rischi, da pagarsi **entro 30 gg** dall'omologazione.
- 2) il pagamento dei **creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 2, n. 3 e n. 5** nella misura del 100%, **entro 180 gg** dall'omologazione;
- 3) il pagamento **integrale dei creditori privilegiati previdenziali ex art. 2778 c.c. entro 180 gg dall'omologazione**, da pagarsi in misura minima del 22,1% (Scenario Sensitivity) e massima 38,9% (Scenario Base) mediante la distribuzione dell'attivo sociale e per il residuo con il ricorso a Finanza esterna apportata dai [] sino alla concorrenza massima di € 600.000,00 (come detto già disponibile in deposito fiduciario);

CON DIRITTO DI VOTO (stante il pagamento parziale o, comunque, oltre i termini di moratoria cui all'art 109, c. 5 CCII)

la suddivisione degli altri creditori nelle seguenti classi:

- **Classe 1** – creditori **privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c.** a cui si offre il pagamento nella misura del **100%**, entro **60 gg** dall'omologazione;
- **Classe 2** – creditori **privilegiati ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998**, nella misura della capienza accertata ex art. 84, comma 5 CCII (euro 1.454.195,00), entro **270 gg** dall'omologazione;
- **Classe 3** – creditori **privilegiati generali ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998** per la quota incapiente (euro 2.984.797,00) ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **22,4%** (Scenario Sensitivity) e massima del **39,1%** (Scenario Base), entro **270 gg** dall'omologazione;
- **Classe 4** – creditori **privilegiati speciali integralmente degradati al chirografo** per incapienza ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **21,9%** (Scenario Sensitivity) e massima del **38,6%** (Scenario Base), entro **270 gg** dall'omologazione.
- **Classe 5** – creditori **chirografari fornitori imprese minori** ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **21,6%** (Scenario Sensitivity) e massima del **38,4%** (Scenario Base), entro **270 gg** dall'omologazione.
- **Classe 6** – creditori **chirografari fornitori diversi dalle imprese minori** ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **21,4%** (Scenario Sensitivity) e massima del **38,1%** (Scenario Base), entro **15 mesi** dall'omologazione.
- **Classe 7** – creditori **chirografari bancari garantiti da terzi** ai quali si offre il pagamento nella misura del **21,1%** (Scenario Sensitivity) e massima del **37,9%** (Scenario Base), entro **15 mesi** dall'omologazione.
- **Classe 8** – **altri creditori chirografari bancari** ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **20,9%** (Scenario Sensitivity) e massima del **37,6%** (Scenario Base), entro **15 mesi** dall'omologazione.
- **Classe 9** – **creditori chirografari bancari per debiti di terzi** ai quali si offre il pagamento nella misura minima del **20,6%** (Scenario Sensitivity) e massima del **37,4%** (Scenario Base), entro **15 mesi** dall'omologazione.

rilevato che le predette nove classi sono state correttamente formate atteso che: A) sono state costituite le specifiche ed autonome classi destinate ai fornitori imprese minori (art. 85, c. 3 CCII; **classe 5**) e ai creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85, c. 2 CCII; **classe 7**); B) è previsto il pagamento integrale entro 180 gg dall'omologa del debito previdenziale sicché tale creditore non è interessato dalla ristrutturazione, non deve votare e non deve neppure essere classificato (cfr art. 85, c. 2 e 109, c. 5 CCII); C) la suddivisione del credito privilegiato ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 in due classi distinte (l'una –

n. 2 - per la parte capiente pagata oltre 180 gg dall'omologa e l'altra – n. 3 - per la parte incapiente e degradata al chirografo) è imposta dall'art. 109, c. 5, ultima parte CCII; D) i creditori inclusi, rispettivamente, nelle altre classi (1, 4, 6, 8 e 9) sono tutti titolari di posizione giuridica o interessi non omogenei, sicché si giustifica la loro allocazione in classi distinte; E) i crediti inseriti in una classe ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, nel rispetto della regola della c.d. *relative priority rule* ex art. 84, c. 6 CCII;

rilevato che la proposta prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori muniti di cause di prelazione con grado di privilegio successivo a quello di cui all'art. 2751bis, n. 5bis cc (con l'unica eccezione del credito previdenziale avente privilegio ex art. 2778, 2753 e 2754 cc, in quanto pagato integralmente grazie anche alla finanza terza neutra patrimonialmente messa a disposizione dai fratelli [] sino all'importo massimo di euro 600.000,00), ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di liquidazione, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale (cfr artt. 84, c. 5 e 87, lett. c) CCII), così come stimato dalla professionista dott.ssa Galasso nella relazione giurata ex art. 84, c. 5, 6 e 7 CCII. Tale valore di liquidazione, costituente il limite della falcidia dei crediti privilegiati (con degradazione al chirografo della quota residua) e da distribuire nel rigoroso rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la regola della *absolute priority rule* ai sensi dell'art. 84, v. 6 CCII, è stato stimato dalla dott.ssa Galasso in euro 6.561.591,00, considerando quanto ricavabile nella liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni. In particolare, la professionista, in adesione alle conclusioni del parere *pro veritate* reso dall'avv. Niccolò Abriani in data 28.6.23, ha motivatamente escluso la possibilità di ricavare attivo mediante la proposizione di azioni recuperatorie o risarcitorie, nei confronti sia degli amministratori, sia di eventuali terzi []

Le conclusioni sul punto, allo stato ed in attesa delle verifiche dei Commissari, possono ritenersi non meritevoli di censure od osservazioni. La dott.ssa Galasso, sempre in adesione all'opinione espressa dall'avv. Abriani, ha inoltre affermato che ai fini della verifica del limite della falcidia dei creditori privilegiati e della determinazione del valore di liquidazione, non potrebbe tenersi conto delle utilità ritraibili nella liquidazione giudiziale a seguito del positivo esperimento di azioni revocatorie ex art. 166 CCII. Ciò in ragione del fatto che, a tali fini, dovrebbe considerarsi solo l'attivo ricavabile da azioni esperibili anche in ambito concordatario e quindi non anche quanto ricavabile da eventuali azioni revocatorie ex art. 166 CCII, in quanto proponibili solo dal curatore, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Tale conclusione non è assolutamente condivisibile. Già sotto la vigenza della legge fallimentare la Suprema Corte (confermando proprio un provvedimento del Tribunale di Verona che si era espresso in tal senso) aveva chiarito (cfr Cass. 21309/21) che per determinare la soddisfazione dei creditori privilegiati nell'alternativo scenario fallimentare – e quindi il limite della falcidia dei privilegiati ex art 160, c. 2 legge fall – doveva stimarsi e

tenersi conto anche di quanto il curatore avrebbe potuto acquisire a seguito del positivo esperimento di azioni revocatorie (oltre che risarcitorie). E tale indirizzo, ad avviso del Collegio, ha trovato piena conferma e recepimento anche nella disciplina del CCII. Ed invero: a) l'art. 87, lett. c) CCII stabilisce espressamente che il valore di liquidazione va determinato avendo riguardo a quanto ricavabile nella liquidazione giudiziale e quindi senz'altro anche all'attivo ritraibile dalle azioni revocatorie ex art. 166 CCII che, in tale scenario, potrebbero essere promosse; b) l'art. 84, c. 5 CCII si riferisce evidentemente a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni proprio nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, al netto delle spese specifiche e generali di tale procedura (ed infatti anche la dott.ssa Galasso ha stimato e considerato le sole spese che avrebbero dovuto essere sostenute nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di concordato, fosse stata invece aperta la liquidazione giudiziale). E, ovviamente, in caso di liquidazione giudiziale l'attivo potrebbe essere ricavato anche dall'esperimento di azioni revocatorie ex art. 166 CCII, sicché la relativa posta va considerata ai fini della determinazione del limite della soddisfazione (e quindi della falcidia) dei creditori privilegiati. D'altra parte, il testo dell'art. 84, c. 5 CCII ricalca quello del previgente art. 160, c. 2 legge fall, sicché anche in relazione alla nuova norma non può che valere quanto osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Deve perciò ritenersi che, in sostanza, l'attestatrice escluda la possibilità di utile esperimento di tale azione e quindi anche (per tale alternativa ragione) la necessità di modificare – in aumento – il valore di liquidazione come stimato. Anche in questo caso, allo stato e con riserva di valutazione all'esito delle verifiche che (anche sul punto) verranno svolte dai Commissari, si può quindi assumere come corretto il valore di liquidazione di euro 6.561.591,00 stimato dalla attestatrice e poi considerato nella proposta ai fini della sua distribuzione secondo la regola dell'*absolute priority rule* ai sensi dell'art. 84, c. 6 CCII;

rilevato che il piano e la proposta sono accompagnati dalla relazione ex art. 83, c. 7 CCII della dott.ssa Cesari, che all'esito di una verifica che appare esente da censure attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore (ma, anzi, superiore) a quella che avrebbero ottenuto nell'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale. Conclusioni che, peraltro, appaiono trovare conferma sulla base di quanto già emerso nel corso della procedura, tenuto conto del fatto che: a) come già evidenziato, la finanza terza proveniente dai [REDACTED] è già in deposito fiduciario e quindi erogabile a favore della procedura dopo l'omologa; b) i valori economici dell'offerta

congiunta di AFT Group spa e Immobili Industriali srl – suscettibili solo di miglioramento all’esito della procedura competitiva attivata ed in corso – paiono consentire l’acquisizione una provvista già di per sé superiore al valore della azienda (come sopra definita) quale stimato nello scenario sensivity (cfr lo specchio di raffronto tra i valori dello scenario base, di quello sensivity e dell’Offerta, di cui al doc. 4 allegato all’istanza ex art 94 CCIII di [] in data 17.6.23) , sicché – allo stato – non vi è ragione di dubitare che potrà essere garantita ai creditori quantomeno la soddisfazione prevista in tale ipotesi, come detto corrispondente all’impegno vincolante assunto da [] con la proposta concordataria;

ritenuto, in conclusione, che la proposta sia rituale e che, allo stato, debbano escludersi profili di manifesta inettitudine del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come da proposta concordataria, dovendosi inoltre ritenere che la cessione a terzi dell’azienda consentirà la prosecuzione dell’attività di impresa, con conservazione anche di un considerevole numero di posti di lavoro (almeno 70, secondo la proposta di cui sopra);

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, come richiesto

ritenuto che in considerazione delle spese necessarie per l’intera procedura il fondo spese possa essere determinato nella misura indicata nel dispositivo

P.Q.M.

Visto l’art. 47, c. 1 lett. B) CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di [] con sede in []
- 2) Nomina Giudice delegato il dott. Luigi Pagliuca.
- 3) Conferma la nomina quali Commissari della rag. Giovanna Borella e dell’avv. Federico Cracco;
- 4) Fissa rispettivamente per il giorno **11 dicembre 2023** ed il giorno **20 dicembre 2023** la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente all’indirizzo PEC che sarà comunicato dai Commissari ai sensi dell’art. 107, c. 8 CCII;
- 5) Assegna ai Commissari:
 - ✓ **Termine sino al 31.7.2023** per le comunicazioni degli atti (piano, proposta, presente decreto di apertura) e per gli avvisi (data iniziale e finale del voto; indirizzo PEC dei commissari; richiesta di indicazione di un indirizzo PEC; avviso di cui all’art. 200, c. 1 lett. c) ai creditori previsti dall’art. 104, comma 2, CCIII;
 - ✓ **Termine sino al 26.10.23** per procedere agli incumbenti di cui agli artt. 104, c. 1 e 105 CCII;

- Termine sino al **24.11.23** per gli incumbenti di cui all'art. 107, c. 3 CCII;
 - Termine sino al **4.12.23** per gli incumbenti di cui all'art. 107, c. 6 CCII;
- 6) dispone che entro quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto l'istante depositi in cancelleria la prova dell'avvenuto deposito sul conto corrente intestato alla procedura presso Banco BPM spa e vincolato all'ordine del Giudice dell'ulteriore somma di € 50.000,00 - pari (unitamente all'importo di euro 60.000,00 già versato, in ottemperanza al decreto del 7.12.22) al 50% di quella che si presume necessaria per l'intera procedura - con avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, il Commissario giudiziale provvederà ai sensi dell'art. 106, c. 2 CCII.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza

Verona, 10.7.2023

La Presidente

Dr. Monica Attanasio